

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 354 del 26.10.2015.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — F. Hoffmann-La Roche Ltd e a. / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Causa C-179/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Articolo 101 TFUE — Intesa — Medicinali — Direttiva 2001/83/CE — Regolamento (CE) n. 726/2004 — Allegazioni relative ai rischi legati all'utilizzo di un medicinale per un trattamento non coperto dalla sua autorizzazione all'immissione in commercio (off-label) — Definizione del mercato rilevante — Restrizione accessoria — Restrizione della concorrenza per oggetto — Esenzione)

(2018/C 104/03)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: F. Hoffmann-La Roche Ltd, Roche SpA, Novartis AG, Novartis Farma SpA

Convenuta: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

nei confronti di: Associazione Italiana delle Unità Dedicatoe Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale (Aiudapds), Società Oftalmologica Italiana (SOI) — Associazione Medici Oculisti Italiani (AMOI), Regione Emilia-Romagna, Altroconsumo, Regione Lombardia, Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

Dispositivo

- 1) L'articolo 101 TFUE dev'essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale articolo, un'autorità nazionale garante della concorrenza può includere nel mercato rilevante, oltre ai medicinali autorizzati per il trattamento delle patologie di cui trattasi, un altro medicinale la cui autorizzazione all'immissione in commercio non copra detto trattamento, ma che è utilizzato a tal fine e presenta quindi un rapporto concreto di sostituibilità con i primi. Per determinare se sussista un siffatto rapporto di sostituibilità, tale autorità deve — sempreché le autorità o i giudici competenti a tal fine abbiano condotto un esame della conformità del prodotto in questione alle disposizioni vigenti che ne disciplinano la fabbricazione o la commercializzazione — tener conto del risultato di detto esame, valutandone i possibili effetti sulla struttura della domanda e dell'offerta.
- 2) L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE dev'essere interpretato nel senso che un'intesa convenuta tra le parti di un accordo di licenza relativo allo sfruttamento di un medicinale la quale, al fine di ridurre la pressione concorrenziale sull'uso di tale medicinale per il trattamento di determinate patologie, miri a limitare le condotte di terzi consistenti nel promuovere l'uso di un altro medicinale per il trattamento delle medesime patologie, non sfugge all'applicazione di tale disposizione per il motivo che tale intesa sarebbe accessoria a detto accordo.
- 3) L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE dev'essere interpretato nel senso che costituisce una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi di tale disposizione, l'intesa tra due imprese che commercializzano due medicinali concorrenti, avente ad oggetto — in un contesto segnato dall'incertezza delle conoscenze scientifiche — la diffusione presso l'Agenzia europea per i medicinali, gli operatori sanitari e il pubblico, di informazioni ingannevoli sugli effetti collaterali negativi dell'uso di uno di tali medicinali per il trattamento di patologie non coperte dall'autorizzazione all'immissione in commercio di quest'ultimo, al fine di ridurre la pressione concorrenziale derivante da tale uso sull'uso dell'altro medicinale.

- 4) *L'articolo 101 TFUE dev'essere interpretato nel senso che una siffatta intesa non può giovare dell'esenzione prevista al paragrafo 3 di tale articolo.*

⁽¹⁾ GU C 222 del 20.6.2016.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of Gibraltar — Regno Unito) — The Queen, su istanza di Albert Buhagiar e altri / Minister for Justice

(Causa C-267/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Portata territoriale del diritto dell'Unione — Articolo 355, punto 3, TFUE — Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati — Articolo 29 — Allegato I, parte I, punto 4 — Esclusione di Gibilterra dal territorio doganale dell'Unione europea — Portata — Direttiva 91/477/CEE — Articolo 1, paragrafo 4 — Articolo 12, paragrafo 2 — Allegato II — Carta europea d'arma da fuoco — Attività di caccia e tiro sportivo — Applicabilità al territorio di Gibilterra — Obbligo di trasposizione — Insussistenza — Validità)

(2018/C 104/04)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of Gibraltar

Parti

Ricorrenti: The Queen, su istanza di Albert Buhagiar, Wayne Piri, Stephanie Piri, Arthur Taylor, Henry Bonifacio, Colin Tomlinson, Darren Sheriff

Convenuto: Minister for Justice

Dispositivo

- 1) *L'articolo 29 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei Trattati, in combinato disposto con l'allegato I, parte I, punto 4, al medesimo, deve essere interpretato nel senso che l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 4, e con l'allegato II alla stessa, non si applica nel territorio di Gibilterra.*
- 2) *Dall'esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2008/51.*

⁽¹⁾ GU C 260 del 18.7.2016.